

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2051)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1962

Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è in funzione di quella generale revisione della vigente legislazione in materia d'imposta generale sull'entrata, che ha lo scopo di riportare nella sfera di applicazione del tributo quelle categorie di atti economici per le quali più non sussistono i motivi che avevano determinato nel passato l'adozione di speciali norme in contrasto con i principi di generalità ed obiettività cui il tributo stesso s'informa.

È noto infatti che, giusta il disposto del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762, sostituiti dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, le vendite nello Stato aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero non sono soggette all'imposta generale sull'entrata.

La norma, è evidente, costituisce un'eccezione al principio della territorialità conte-

nuta nel primo comma dell'articolo 1 della citata legge, in base al quale sono soggette al tributo le entrate conseguite in dipendenza di « cessioni di beni » o di prestazioni di servizi « effettuate nel territorio dello Stato ».

Da tale principio consegue infatti che, se la vendita si conclude nel territorio dello Stato, l'entrata relativa dovrebbe essere assoggettata ad imposta ovunque si trovi la merce venduta.

È inoltre da tener presente che la norma di eccezione di cui al citato articolo 17 crea una sfera di esenzione a favore di quegli operatori che vendono merci esistenti all'estero e che detta esenzione non appare invero giustificata quando si consideri che gli atti economici del genere non sono affatto privi di quel carattere di lucro che indussero il legislatore a colpire i corrispondenti atti di vendita che avvengono nello Stato in ordine a merci quivi esistenti.

Peraltro, si è ritenuto di mitigare l'eccessiva rigidità della norma abolitrice mantenendo ferma l'esenzione attuale limitata ai seguenti quattro settori:

a) vendite delle merci in transito nel territorio dello Stato, per non comprimere ed inaridire le cospicue fonti di reddito che vi sono connesse;

b) vendite delle merci esistenti all'estero effettuate da ditte operanti in Italia a ditte operanti all'estero, per conseguire parità di trattamento tributario con le vendite a ditte straniere di prodotti nazionali

che vengono esportati in esenzione dal tributo;

c) vendite delle merci esistenti all'estero nei diretti confronti di colui che importa a titolo definitivo, per evitare che questo ultimo sia gravato da una doppia imposizione per l'acquisto della merce e per l'importazione di essa;

d) vendite delle merci esistenti all'estero nei confronti di colui che le introduce nello Stato in regime di temporanea importazione doganale, allo scopo di agevolare la lavorazione in Italia di prodotti esteri.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La norma di esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, non si applica alle vendite di merci di origine estera, esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale, che vengono poste in essere nel territorio della Repubblica fra ditte quivi operanti.

Resta ferma l'esenzione dal tributo per le vendite poste in essere nei confronti dell'importatore. In tale ipotesi, il valore sul quale si liquida l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2,

convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è costituito dal prezzo addebitato nella fattura rilasciata all'acquirente importatore, con le maggiorazioni previste dall'articolo 18 del decreto medesimo.

L'esenzione dal tributo resta ugualmente ferma per le vendite di merci destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica in regime di temporanea importazione doganale, limitatamente al passaggio che dà luogo all'importazione medesima. Per la eventuale successiva nazionalizzazione delle dette merci, come pure ai fini della detrazione prevista dalla legge 9 novembre 1961, numero 1233, l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, si liquida sul valore determinato ai sensi del precedente comma.